Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 232/2026

OGGETTO: ZES Unica – comunicazione integrativa – modifica ubicazione dell'investimento all'interno del comune

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa S.r.l. (in seguito, la "Società" o "Istante") chiede chiarimenti in merito all'applicazione dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 che disciplina il Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica.

La Società che opera nel settore dello sviluppo e progettazione di soluzioni di noleggio nell'ambito di complesse operazioni di movimentazione di cose e di lavori in altezza, espone che, al fine di incrementare la propria capacità produttiva attraverso il potenziamento del parco mezzi da noleggiare, ha pianificato un programma di investimenti da destinare a sei unità produttive, nello specifico quella di A, B, C, D, E e F, incluse nella mappa della ZES Unica.

L'Istante specifica che il progetto d'investimento prevede una spesa complessiva pari ad euro XXX e che le acquisizioni sono destinate alle predette unità produttive e includeranno i seguenti beni in grado di coprire molteplici richieste di noleggio che perverranno presso le sedi: sollevatori di varia tipologia; macchine che combinano le caratteristiche di una gru e di un carrello elevatore, impiegate anche per sollevare, trasportare e posizionare materiali pesanti, e che consentono la rotazione e la movimentazione di carichi anche in spazi ridotti; autogrù fuoristrada e multistrada di diversi modelli, in grado di gestire le condizioni di lavoro più difficili, con capacità di sollevamento che vanno da 30 a 150 tonnellate; piattaforme autocarrate articolate.

Con particolare riferimento alla sede di F, la Società dichiara di aver presentato il modello per la richiesta dell'agevolazione ZES Unica in data 26 maggio 2026, in conformità a quanto previsto dall' articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "Comunicazione"), relativamente all'attività con codice ATECO XXXX. Inoltre, rappresenta che le spese da effettuare comprenderanno l'acquisto di beni strumentali (quattro sollevatori e una piattaforma autocarrata) per euro XXX, che il progetto d'investimento sarà realizzato nel corso del 2026 e che l'acquisto dei macchinari e impianti avverrà tramite lo strumento del *leasing*.

Tanto premesso, l'Istante pone un dubbio in merito al progetto di investimento riguardante la predetta sede F, in quanto, a causa di "*un evento di 'forza maggiore', rinvenibile in un provvedimento disposto dal Comune di F in data xx/xx/2026 (quindi successivo alla data di presentazione del modello sopra richiamato e comunque oltre il termine massimo per la presentazione di tale modello)"* (*cfr*. pag. 2 dell'istanza), è stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività societaria (...).

Al riguardo, la Società, nell'evidenziare di non aver ancora inviato la Comunicazione integrativa e di non aver utilizzato il relativo credito d'imposta, dichiara che si sta attivando per variare la localizzazione dell'attività, rimanendo comunque all'interno del Comune di F e all'interno delle aree agevolabili mediante ZES Unica.

In relazione a quanto precede, l'Istante chiede come poter mantenere valida la comunicazione già inviata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene corretto richiedere una variazione dei dati della Comunicazione per la sede di F, nella sola indicazione della "Via", mantenendo inalterato l'importo di XXX euro nella base di calcolo del credito d'imposta ZES Unica per tale localizzazione. In particolare, la Società osserva che la variazione riguarderebbe il Quadro B della Comunicazione, nel dettaglio i campi 6, 7 e 8 della Sezione I - B2, lasciando invariate le altre parti del medesimo quadro B relative alla localizzazione nel Comune di F, all'ammontare e alla tipologia degli investimenti, oltre all'ammontare del credito.

A sostegno della propria soluzione, l'Istante rileva che l'esigenza di variare, rispetto alla Comunicazione, i dati indicati nella successiva Comunicazione integrativa relativamente al luogo in cui saranno realizzati gli investimenti agevolati, non nasce dalla propria volontà di mutare la localizzazione del progetto di investimento, ma da un evento di forza maggiore, imprevedibile e già dannoso per l'attività della Società.

In particolare, la Società evidenzia che, la "*mancanza di arbitrarietà in tale decisione e la salvaguardia dell'intento normativo di favorire lo sviluppo economico e occupazionale delle strutture produttive nel Mezzogiorno, porta a ritenere che escludere*

la parte di investimenti ricadenti sulla localizzazione di F contrasterebbe con tale obiettivo, soprattutto in quanto l'investimento ricade appieno nella volontà di mantenere ed implementare le attività nei territori agevolati per una crescita delle aree meno sviluppate. Inoltre, la Società si sta attivando per mantenere inalterata la zona ZES di riferimento, rimanendo nel comune di F, e i relativi investimenti programmati" (*cfr*. pag. 3 dell'istanza).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dal presente interpello ogni valutazione in merito alla verifica degli ulteriori requisiti necessari per accedere al credito d'imposta ZES unica. Il presente parere è limitato esclusivamente al quesito sopra indicato nei termini formulati dall'Istante e non implica alcun giudizio o valutazione in merito ad altri aspetti non specificatamente oggetto dei quesiti stessi.

Resta, pertanto, impregiudicato il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria su tali aspetti.

L'articolo 16 del d.l. n. 124 del 2023 ha istituito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia - ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, "TFUE") - e Abruzzo - ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE - come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La

presente agevolazione è stata successivamente estesa, per effetto dell'articolo 1, comma 438, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), alle regioni Umbria e Marche.

Il medesimo articolo 1, comma 438, lettera *a*), della legge di bilancio 2026 ha altresì esteso la disciplina del Credito d'imposta ZES unica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Per quanto di interesse in questa sede, si osserva che l'articolo 1, comma 439, della legge di bilancio 2026, al primo periodo, stabilisce che per "*gli anni 2026, (...) ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 438 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026* (...)".

Il medesimo comma 439, secondo periodo, prevede che a "*pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, (...) all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo*".

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 3882 del 30 gennaio 2026 (di seguito, "provvedimento") sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 440, della legge di bilancio 2026, i modelli di comunicazione previsti dal

citato comma 439, primo e secondo periodo, con le relative istruzioni, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta ZES Unica.

Tale provvedimento, al paragrafo 1.3, disciplina la presentazione della Comunicazione di cui al citato articolo 1, comma 439, primo periodo; mentre, al successivo paragrafo 1.4, regola la presentazione della Comunicazione integrativa disposta dal secondo periodo del predetto comma 439. Nello specifico, nel paragrafo 1.4, viene previsto chela Comunicazione integrativa "*deve essere inviata, a pena di decadenza dall'agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al paragrafo 1.3per attestare l'avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente inviata e non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella predetta Comunicazione*".

Per quanto concerne i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento, si ricorda che gli stessi sono indicati nel quadro B della Comunicazione e della successiva Comunicazione integrativa.

Nel caso in esame, l'Istante chiede se possa modificare i dati indicati nel quadro B variando, per l'investimento localizzato a F, *"i campi 6, 7 e 8 della Sezione I - B2*", fermo restando gli ulteriori dati del quadro B, relativi alla localizzazione di F, ovvero l'ammontare e tipologia investimenti, nonché il credito richiesto.

La Società precisa che tale modifica si rende necessaria a causa di un evento di "*forza maggiore*", rinvenibile in un provvedimento disposto dal Comune di F in data successiva alla presentazione della Comunicazione di cui al richiamato comma 439,

primo periodo, che dispone il divieto di prosecuzione dell'attività societaria nella località indicata nella predetta Comunicazione.

Al riguardo, si ritiene che la modifica dei dati riportati nel quadro B della Comunicazione integrativa con specifico riferimento al mero cambio di indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune, della sede dell'attività nella quale verrà realizzato l'investimento agevolabile, non costituisca causa di perdita del diritto all'agevolazione medesima a condizione che non aumenti l'importo dell'investimento complessivo, il numero dei progetti e il numero delle strutture produttive.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti e degli elementi forniti, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)